

COMMISSIONE I

**AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO  
E INTERNI**

2.

**SEDUTA DI MARTEDÌ 23 FEBBRAIO 1988**

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **SILVANO LABRIOLA**

**INDICE**

	PAG.
<b>Proposta di legge</b> (Discussione e approvazione):	
Alinovi ed altri: Ricostituzione della Commissione parlamentare sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali similari ( <i>Approvata dalla I Commissione permanente della Camera e modificata dal Senato</i> ) (1168-B) .....	3
Labriola Silvano, <i>Presidente</i> .....	3, 4, 5
Binetti Vincenzo, <i>Relatore</i> .....	4
Postal Giorgio, <i>Sottosegretario di Stato per l'interno</i> .....	5
<b>Votazione segreta:</b>	
Labriola Silvano, <i>Presidente</i> .....	8

PAGINA BIANCA

**La seduta comincia alle 20,10.**

FLORA CALVANESE, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

**Discussione della proposta di legge Alinovi ed altri: Ricostituzione della Commissione parlamentare sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali similari (Approvata dalla I Commissione permanente della Camera e modificata dal Senato) (1168-B).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Alinovi, Rizzo, Biondi, Mancini Giacomo, Mattarella, Mattioli, Russo Franco, Vizzini, Cafarelli, Fiorino, Mannino Antonino e Violante: « Ricostituzione della Commissione parlamentare sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali similari », già approvata dalla nostra Commissione nella seduta del 12 novembre 1987 e modificata dal Senato nella seduta del 21 gennaio 1988.

Ricordo che la proposta di legge è stata già esaminata ed approvata, con modificazioni, dalla nostra Commissione in sede referente ed è stata successivamente trasferita in sede legislativa.

La Commissione giustizia, in data 2 febbraio 1988, ha espresso il seguente parere:

« La Commissione giustizia, osservato che:

a) vi è palese contraddizione tra l'articolo 1 del progetto di legge, che è

tipico di una Commissione d'indagine, anche in linea con la legge n. 646 del 13 settembre 1982, e gli altri articoli che sono tipici di una Commissione d'inchiesta;

b) vi è comunque chiara violazione dell'articolo 82 della Costituzione perché sono concessi alla Commissione poteri eccedenti quelli giurisdizionali o, comunque, poteri che sono esclusivamente riservati al potere giudiziario, che per la sua imparzialità e professionalità offre precise garanzie per quanto riguarda i diritti fondamentali dei cittadini;

c) il mandato d'arresto di cui al comma 2 dell'articolo 3 è una forma di potere coercitivo tipico della funzione giurisdizionale e quindi non delegabile ad altri poteri dello Stato. Inoltre si ricorda che la delega parlamentare per la modifica del codice di procedura penale non prevede più la possibilità d'arresto in udienza del teste reticente. Appare, quindi, illogico prevedere in sede parlamentare un istituto che lo stesso Parlamento considera ormai superato nella moderna logica del diritto;

d) l'articolo 4 del progetto di legge supera chiaramente, in tema di segreti, gli stessi limiti che incontra nella sua azione l'autorità giudiziaria. Infatti si preserva soltanto il segreto tra difensore ed assistito, superando gli altri segreti professionali ed il segreto d'ufficio di cui all'articolo 351 del codice di procedura penale, il segreto degli agenti di polizia di cui all'articolo 349 del codice penale, il segreto di Stato di cui all'articolo 352 del codice di procedura penale;

e) appare un'oggettiva interferenza nelle funzioni giurisdizionali l'articolo 5,

X LEGISLATURA — PRIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 23 FEBBRAIO 1988

relativo alle richieste di atti e documenti, che può essere fonte di confusione e di turbativa e di violazione dei diritti dei cittadini, specie per la parte che non prevede la possibilità di diniego motivato in merito alle dette richieste.

« Ciò premesso e dando conto dell'ampio dibattito svoltosi, la Commissione esprime:

#### PARERE FAVOREVOLE

alla proposta di legge n. 1168-B limitatamente agli articoli 1, 2, 3, comma 1, 6, 7, 8, 9 e 10.

Esprime:

#### PARERE CONTRARIO

alle innovazioni introdotte dal Senato limitatamente agli articoli 3, comma 2, 4 e 5 per i motivi sopra indicati ».

Sulle modifiche apportate dal Senato ha facoltà di riferire l'onorevole Binetti.

VINCENZO BINETTI, *Relatore*. Mi rimetto alla relazione già svolta nel corso dell'esame in sede referente della proposta di legge, e preannuncio la presentazione di emendamenti volti a recepire il testo già approvato in sede referente, in conformità del parere espresso dalla II Commissione giustizia.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali delle modifiche apportate dal Senato. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa. Passiamo all'esame delle modifiche apportate dal Senato.

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 1 nel seguente testo:

#### ART. 1.

1. È istituita, per la durata di tre anni, una Commissione parlamentare con il compito di:

a) verificare l'attuazione della legge 13 settembre 1982, n. 646, e delle altre

leggi dello Stato, nonché degli indirizzi del Parlamento, con riferimento al fenomeno mafioso ed alle sue connessioni;

b) accertare la congruità della normativa vigente e della conseguente azione dei pubblici poteri, anche in relazione ai mutamenti del fenomeno mafioso, formulando le proposte di carattere legislativo ed amministrativo ritenute opportune per rendere più incisiva l'iniziativa dello Stato;

c) riferire al Parlamento ogni volta che lo ritenga opportuno e comunque annualmente.

2. Eguali compiti sono attribuiti alla Commissione parlamentare con riferimento alla camorra ed alle altre associazioni comunque localmente denominate, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.

Il Senato lo ha così modificato:

#### ART. 1.

1. È istituita, per la durata di tre anni, una Commissione parlamentare con il compito di:

a) verificare l'attuazione della legge 13 settembre 1982, n. 646, e delle altre leggi dello Stato, nonché degli indirizzi del Parlamento, con riferimento al fenomeno mafioso ed alle sue connessioni;

b) accertare la congruità della normativa vigente e della conseguente azione dei pubblici poteri, anche in relazione ai mutamenti del fenomeno mafioso, formulando le proposte di carattere legislativo ed amministrativo ritenute opportune per rendere più coordinata e incisiva l'iniziativa dello Stato e più adeguate le intese internazionali concernenti la prevenzione delle attività criminali, l'assistenza e la cooperazione giudiziaria;

c) riferire al Parlamento ogni volta che lo ritenga opportuno e comunque annualmente.

2. Eguali compiti sono attribuiti alla Commissione parlamentare con riferimento alla camorra ed alle associazioni comunque localmente denominate, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.

Il relatore ha presentato il seguente emendamento:

*Sostituire l'articolo 1 con il seguente:*

ART. 1.

1. È istituita, per la durata di tre anni, a norma dell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare con il compito di:

a) verificare l'attuazione della legge 13 settembre 1982, n. 646, e delle altre leggi dello Stato, nonché degli indirizzi del Parlamento, con riferimento al fenomeno mafioso;

b) accertare la congruità della normativa vigente e della conseguente azione dei pubblici poteri, formulando le proposte di carattere legislativo ed amministrativo ritenute opportune per rendere più coordinata ed incisiva l'iniziativa dello Stato, delle regioni e degli enti locali e più adeguate le intese internazionali concernenti la prevenzione delle attività criminali, l'assistenza e la cooperazione giudiziaria;

c) accertare e valutare la natura e le caratteristiche dei mutamenti e delle trasformazioni del fenomeno mafioso e di tutte le sue connessioni;

d) riferire al Parlamento al termine dei suoi lavori, ogni volta che lo ritenga opportuno e comunque annualmente.

2. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.

3. Eguali compiti sono attribuiti alla Commissione con riferimento alla ca-

morra ed alle altre associazioni comunque localmente denominate, che abbiano le caratteristiche di cui all'articolo 416-bis del codice penale.

GIORGIO POSTAL, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Il Governo si rimette alla Commissione per questo come per tutti gli altri emendamenti.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento del relatore interamente sostitutivo dell'articolo 1.

*(È approvato).*

L'articolo 2 non è stato modificato.

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 3 nel seguente testo:

ART. 3.

1. L'attività ed il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla Commissione prima dell'inizio dei lavori. Ciascun componente può proporre la modifica delle norme regolamentari.

2. Tutte le volte che lo ritenga opportuno la Commissione può riunirsi in seduta segreta.

Il Senato lo ha così modificato:

ART. 3.

1. La Commissione procede all'indagine ed agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria a norma dell'articolo 82 della Costituzione.

2. Per le audizioni davanti alla Commissione si applicano le disposizioni degli articoli 366 e 372 del codice penale. La Commissione ha facoltà di emettere mandato di arresto nei confronti di testimoni renitenti, falsi o reticenti, osservando le disposizioni dell'articolo 359, primo comma, del codice di procedura penale.

Il relatore ha presentato il seguente emendamento:

*Sostituire l'articolo 3 con il seguente:*

ART. 3.

Ferme le competenze dell'autorità giudiziaria, per le audizioni a testimonianza davanti alla Commissione si applicano le disposizioni degli articoli 366 e 372 del codice penale.

Lo pongo in votazione.

*(È approvato).*

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 4 nel seguente testo:

ART. 4.

1. Per l'espletamento delle sue funzioni la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi disposti dai Presidenti delle Camere, d'intesa tra di loro.

2. La Commissione può, altresì, avvalersi di collaborazioni specializzate.

3. Le spese per il funzionamento della Commissione sono poste per metà a carico del bilancio del Senato della Repubblica e per metà a carico del bilancio della Camera dei deputati.

Il Senato lo ha così modificato:

ART. 4.

1. Alla Commissione non può essere opposto il segreto per fatti comunque rilevanti per la lotta alla criminalità organizzata di cui all'articolo 1, salvo per quanto riguarda il rapporto tra difensori e parti processuali nell'ambito del mandato.

2. Non sono opponibili il segreto d'ufficio né quello bancario.

Il relatore ha presentato il seguente emendamento:

*Sostituire l'articolo 4 con il seguente:*

ART. 4.

1. Per i segreti di Stato, d'ufficio, professionale e bancario si applicano le norme in vigore.

2. È sempre opponibile il segreto tra difensore e parte processuale nell'ambito del mandato.

3. Gli agenti e ufficiali di polizia giudiziaria non sono tenuti a rivelare alla Commissione i nomi di chi ha loro fornito informazioni.

Lo pongo in votazione.

*(È approvato).*

Il Senato ha introdotto il seguente articolo:

ART. 5.

1. La Commissione può richiedere, anche in deroga al divieto stabilito dall'articolo 307 del codice di procedura penale, copie di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organi inquirenti, nonché copie di atti e documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari.

2. Quando tali atti o documenti siano stati assoggettati a vincolo di segreto funzionale da parte delle competenti Commissioni d'inchiesta, detto segreto non può essere opposto all'autorità giudiziaria ed alla Commissione istituita con la presente legge.

3. La Commissione stabilisce quali atti e documenti non dovranno essere divulgati, anche in relazione ad esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso.

Il relatore ha presentato i seguenti emendamenti:

*All'articolo 5, comma 1, aggiungere i seguenti periodi:*

Se l'autorità giudiziaria, per ragioni di natura istruttoria, ritiene di non poter

derogare al segreto di cui all'articolo 307 del codice di procedura penale, emette decreto motivato di rigetto. Quando tali ragioni vengono meno, l'autorità giudiziaria provvede a trasmettere quanto richiesto.

*All'articolo 5, al comma 3, aggiungere le parole:* Devono in ogni caso essere coperti dal segreto gli atti e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari in fase istruttoria.

Pongo in votazione l'emendamento del relatore al comma 1.

*(È approvato).*

Pongo in votazione l'emendamento del relatore al comma 3.

*(È approvato).*

Pongo in votazione l'articolo 5, con le modifiche testé apportate.

*(È approvato).*

Poiché ai successivi articoli 6, 7, 8, 9 e 10, introdotti dal Senato, non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

#### ART. 6.

1. I componenti la Commissione parlamentare d'inchiesta, i funzionari e il personale di qualsiasi ordine e grado addetti alla Commissione stessa ed ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti d'inchiesta oppure ne viene a conoscenza per ragioni d'ufficio o di servizio sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti di cui all'articolo 5, comma 3.

2. Salvo che il fatto costituisca un più grave reato, la violazione del segreto è

punita a norma dell'articolo 326 del codice penale.

3. Salvo che il fatto costituisca un più grave reato, le stesse pene si applicano a chiunque diffonda in tutto o in parte, anche per riassunto o informazione, atti o documenti del procedimento d'inchiesta dei quali sia stata vietata la divulgazione.

*(È approvato).*

#### ART. 7.

1. L'attività ed il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla Commissione prima dell'inizio dei lavori. Ciascun componente può proporre la modifica delle norme regolamentari.

2. Tutte le volte che lo ritenga opportuno la Commissione può riunirsi in seduta segreta.

*(È approvato).*

#### ART. 8.

1. La Commissione può avvalersi dell'opera di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria e di tutte le collaborazioni che ritenga necessarie.

*(È approvato).*

#### ART. 9.

1. Per l'espletamento delle sue funzioni la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi disposti dai Presidenti delle Camere, d'intesa tra di loro.

2. Le spese per il funzionamento della Commissione sono poste per metà a carico del bilancio del Senato della Repubblica e per metà a carico del bilancio della Camera dei deputati.

*(È approvato).*

## ART. 10.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

(È approvato).

In conseguenza della nuova formulazione del testo, propongo il seguente nuovo titolo:

« Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali similari ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

La proposta di legge sarà immediatamente votata a scrutinio segreto.

**Votazione segreta.**

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto della proposta di legge esaminata nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione.

Proposta di legge Alinovi ed altri:  
« Ricostituzione della Commissione parla-

mentare sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali similari »  
(Approvata dalla I Commissione permanente dalla Camera e modificata dal Senato) (1168-B) con il seguente nuovo titolo:  
« Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali similari ».

Presenti e votanti .....	30
Maggioranza .....	16
Voti favorevoli .....	30
Voti contrari .....	0

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Alinovi, Angius, Barbera, Barbieri, Bertoli, Binetti, Bordon, Calvanese, Camber, Cappiello, Cardetti, Chiriano, Ciaffi, Ciocci, De Carolis, Ferrara, Franchi, Franson, Gei, Labriola, Lanzinger, Mastrantuono, Pacetti, Perani, Riggio, Russo Franco, Soddu, Strumendo, Vecchiarelli, Zampieri.

**La seduta termina alle 20,20.**

---

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO  
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI  
DOTT. TEODOSIO ZOTTA

---

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO